



Spett. Le  
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA L.N.D.  
Via A. De Gasperi, 42  
40132 Bologna

## RICHIESTA DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE EX ART.109 NOIF

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

In via \_\_\_\_\_ e tesserato con vincolo

ANNUALE valido per la stagione sportiva corrente a favore della Società:

\_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_ Campionato \_\_\_\_\_

Unitamente agli esercenti la potestà genitoriale chiede lo svincolo del tesseramento ANNUALE **per non essere stato inserito in distinta di gara per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva corrente**, per motivi a lui non imputabili, **e allega alla presente ricevuta della raccomandata inviata alla società e/o copia della PEC inviata.**

Il calciatore/la calciatrice

gli esercenti la potestà genitoriale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AUTORIZZA E DELEGA

La Società \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ ad inviare la pec inerente alla domanda di Svincolo per Inattività del Calciatore \_\_\_\_\_

Il calciatore/la calciatrice

gli esercenti la potestà genitoriale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Da inviare a:** [giovanile@pec.figccrer.it](mailto:giovanile@pec.figccrer.it)

**In allegato:**

- **Copia della ricevuta della raccomandata inviata alla società e/o copia della PEC inviata**
- **Copia di un documento di identità degli esercenti la potestà genitoriale**

**RINUNCIA ALL'OPPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' ART.109 NOIF**

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
cod. fisc. \_\_\_\_\_ quale Rappresentante legale della società  
sportiva \_\_\_\_\_ società affiliata alla F.I.G.C. con matricola \_\_\_\_\_, con  
sede legale in \_\_\_\_\_, il quale dichiara di avere i poteri di rappresentanza  
ai fini della specifica operazione

**DICHIARA**

Di rinunciare all'opposizione della richiesta di svincolo ex art.109 NOIF del calciatore  
\_\_\_\_\_, comunicato in data \_\_\_\_\_

Firma e timbro Società

\_\_\_\_\_

**In allegato:**

- **Copia del documento d'identità del Rappresentante Legale**

## STRALCIO CU n. 5 SGS del 15.07.25

### Circolare Esplicativa Tesseramento Stagione Sportiva 2025/2026

#### **SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE**

In analogia a quanto previsto dall'art. 109 delle N.O.I.F. Il calciatore/calciatrice "giovane" che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 31 Marzo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente.

La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

**La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando una PEC al Comitato e, per conoscenza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice.** Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/della calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse.

Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/la calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

**L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati ovvero la espressa rinuncia scritta, è considerata adesione alla richiesta del/della calciatore/calciatrice e il Comitato competente, qualora vi siano le condizioni previste al comma 1 dell'art. 109 NOIF,** provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3 dell'art. 109 NOIF.

Nel caso di opposizione della società, il Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3 dell'art. 109 NOIF, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti.

Il Comitato competente, in casi particolari può investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato competente. -Com. Uff. 274/A del 30.04.2025

Lo svincolo per inattività **può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica** (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata al Comitato Regionale competente, con le procedure di trasmissione da esso previste, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

